



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica**

**VARIANTE N. 73 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977  
N. 56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE  
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO  
SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI  
RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ARTT. 251 E  
253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..”**

## **F A S C I C O L O    U N I C O**

Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Progetto definitivo approvato con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento:

Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio  
arch. Nicola PALLA

Progettisti :

arch. Nicola PALLA  
arch. Claudio BOCCARDO

Collaboratori:

arch. Claudio BOCCARDO  
ing. Emanuele PENNAZIO  
dott. Gianluca GARGIULO



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica**

**VARIANTE N. 73 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977  
N. 56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE  
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO  
SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI  
RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ARTT. 251 E  
253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## **I. RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **INDICE**

#### **PREMESSA**

##### **1. LA VARIANTE URBANISTICA - MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI**

Motivazioni

Principi generali

Contenuti della proposta progettuale

Atti progettuali della variante urbanistica

##### **2. TIPOLOGIA DELLA VARIANTE: VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO ALL'ART.17 C.5. DELLA L.U.R.**

Verifiche di dettaglio

##### **3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA: COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE**

Situazione urbanistica comunale

PTR- Piano territoriale regionale

PPR - Piano paesistico regionale

PTC2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Torino

##### **4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ**

Compatibilità della variante con l'art. 20 della l.r. 14.12.1998 n. 40

##### **5. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

##### **6. COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

##### **7. LE MODIFICHE DELLA VARIANTE**

Modifiche normative

Modifiche cartografiche

## **II. SINTESI DELLE MODIFICHE**

## **III. ESTRATTI DELLA CARTOGRAFIA DI P.R.G.C. VIGENTE E MODIFICATA**

## **PREMESSA**

Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, successivamente modificato con 69 varianti urbanistiche.

Tra gli obiettivi assunti nella Relazione Previsionale Programmatica dall'Amministrazione Comunale nel triennio 2010-2012, confermati in quelli successivi, vi è quello di procedere alla redazione di una variante urbanistica finalizzata all'individuazione delle aree gravate da oneri reali ex D.Lgs n. 22/97 e s.m.i., disposizione ripresa ed ampliata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

## **1. LA VARIANTE URBANISTICA - MOTIVAZIONE ED OBIETTIVI**

### **Motivazioni**

Il Testo Unico delle Norme in materia Ambientale, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede al Titolo V "Bonifica di siti contaminati" specifici adempimenti in capo alle Amministrazioni Comunali volti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali.

Quanto disposto dall'art. 17 del D.M. 25.10.1999 n. 471 e dagli artt. 251 e 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rende necessario aggiornare lo strumento urbanistico generale.

L'Amministrazione Comunale, con le varianti urbanistiche nn. 10 e 20 approvate rispettivamente con DCC nn. 45/2003 e 23/2005 ha già individuato alcune aree in ottemperanza alle disposizioni di Legge sopra citate.

L'adeguamento del P.R.G.C. avviene con cadenza periodica e non ogni qualvolta sia emanato un provvedimento relativo ad una singola area, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse a disposizione dell'A.C. e limitare il numero di procedimenti di varianti urbanistiche.

### **Principi generali**

La legislazione vigente, sopra citata, prevede che l'emanazione di specifici atti degli Enti competenti in materia ambientale, comportanti limitazioni o adempimenti, sia riportata nella cartografia e nelle norme tecniche del P.R.G.C..

L'adeguamento del P.R.G.C. deriva dalle seguenti specifiche disposizioni:

- Un sito inserito nell'Anagrafe dei siti da bonificare, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.M. 25.10.1999 n. 471;
- Un sito per il quale sia accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 251 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Un sito contaminato per il quale, a seguito d'inadempienza dei soggetti interessati, sia intervenuta d'ufficio l'Autorità competente, deve essere individuato in cartografia e deve essere riportato nelle norme del P.R.G.C., ai sensi dell'art. 253 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le specifiche limitazioni d'uso dei siti di cui trattasi, e/o gli adempimenti gravanti sui medesimi, sono definite esaustivamente nell'ambito delle procedure in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

I provvedimenti conclusivi delle procedure in materia ambientale sono caratterizzati da limitazioni e prescrizioni eterogenee per ogni singolo sito in esame, determinate in base agli inquinanti presenti ed alle matrici ambientali interessate.

I provvedimenti sono suscettibili di adeguamento nelle successive fasi di bonifica o successivamente, anche in relazione a mutate esigenze d'intervento dei soggetti proprietari delle aree.

La presente variante urbanistica costituisce una mera rappresentazione degli esiti delle procedure, finalizzata all'inserimento nello strumento di governo del territorio, delle limitazioni e/o prescrizioni imposte e gravanti sulle aree interessate fin dalla data di esecutività dei provvedimenti emanati dagli Enti competenti in materia ambientale, attività priva della discrezionalità tipica degli atti di pianificazione territoriale.

Tali aspetti sono stati tenuti in considerazione nella formulazione delle norme del P.R.G.C., pertanto al fine di assolvere le disposizioni di Legge, è stato proposto un impianto normativo semplificato al fine di limitare la necessità di futuri e ripetuti adeguamenti.

### **Contenuti della proposta progettuale**

Per quanto sopra, si propone l'adeguamento del P.R.G.C. vigente al fine di recepire integralmente le disposizioni/prescrizioni dei provvedimenti degli Enti

competenti in materia ambientale, per i quali, il Settore Pianificazione Urbanistica dispone delle informazioni occorrenti all'espletamento degli atti di competenza.

Con la presente variante urbanistica non si amplia o limita in alcun modo l'uso e la trasformazione degli immobili interessati, in quanto la variante costituisce esclusivamente mera rappresentazione di provvedimenti/atti emanati, validi ed efficaci, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano recepiti nelle norme ed in cartografia di P.R.G.C..

Dal punto di vista cartografico, vengono inserite nuove aree nelle planimetrie, rappresentate con apposita simbologia, individuate con numero romano.

Dal punto di vista normativo si formula un articolo di raccordo normativo tra il vigente P.R.G.C. e gli esiti delle procedure in materia ambientale.

I provvedimenti di cui sopra sono allegati alla documentazione di progetto a titolo puramente documentale del presente adeguamento periodico del P.R.G.C., in quanto l'emanazione di nuovi provvedimenti in materia ambientale e/o innovazione/adeguamento dei provvedimenti già emanati, costituisce attività tipica e continuativa delle Amministrazioni competenti in materia ambientale.

Le limitazioni e prescrizioni specifiche di ogni singolo sito individuato con la presente variante urbanistica sono contenute nei provvedimenti di cui sopra, pubblicati e/o notificati agli interessati nelle forme di Legge.

Le prescrizioni gravanti su ogni specifico sito possono avere natura limitante le possibilità di utilizzo dell'area o di trasformazione della medesima, comprimendo i diritti edificatori e/o le modalità d'intervento previste/ammesse dal P.R.G.C..

Le prescrizioni possono inoltre costituire un obbligo ad adempiere, con azioni e opere volte alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino ambientale.

#### **Atti progettuali della variante urbanistica**

Sono atti progettuali della presente variante urbanistica :

- Fascicolo unico ad oggetto : *"Variante n. 73 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ARTT. 251 E 253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. contenente :*
  - a) Relazione illustrativa;
  - b) Sintesi delle modifiche organizzate in scheda riassuntiva;
  - c) Estratti della cartografia di PRGC vigente e modificata:
    - Allegato A ad oggetto : *"Inquadramento territoriale"* - scala 1:25.000;
    - Allegati A-I\*, A-II\*, A-III\*, A-IV\*, A-V, A-VI\*, A-VII\*, A-VIII\*, A-IX\*, A-X, A-XI, A-XII, A-XIII, A-XIV, A-XV\*, A-XVI, A-XVII, A-XVIII, A-XIX, A-XX, A-XXI, A-XXII, A-XXIII, A-XXIV, A-XXV, A-XXVI, A-XXVII\*, A-XXVIII ad oggetto : *"Stralcio di planimetria di PRGC vigente"* - scale varie;
    - Allegati B-I\*, B-II, B-III\*, B-IV\*, B-V, B-VI\*, B-VII\*, B-VIII\*, B-IX\*, B-X, B-XI, B-XII, B-XIII, B-XIV, B-XV\*, B-XVI, B-XVII, B-XVIII, B-XIX, B-XX, B-XXI, B-XXII, B-XXIII, B-XXIV, B-XXV, B-XXVI, B-XXVII\*, A-XXVIII ad oggetto : *"Stralcio di planimetria di PRGC con inserimento Variante n. 73"* - scala 1:2.000;
- Elaborato ad oggetto: *"Schede sintetiche siti individuati"*
- Elaborato ad oggetto: *"Documento di verifica di esclusione dalla Vas connessa all'approvazione della Variante Urbanistica"*

Elaborati del vigente PRGC aggiornati :

- Elaborato D1 ad oggetto: *"Norme Tecniche di Attuazione – volume I"* limitatamente agli articoli 13 e 13bis

- Tavola C2.1, C2.2, C2.3, C2.6, C2.7, ad oggetto: *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”* - Scala 1:5.000 aggiornate e modificate;
- Tavole C3.9, C3.10, C3.16, C3.17, C3.22, C3.23, C3.24, C3.27, C3.28, C3.29, C3.31, C3.32, C3.33, C3.34, C3.35, C3.36, C3.42, ad oggetto: *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”* - Scala 1:2.000 aggiornate e modificate.
- Elaborato C4 “Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano” limitatamente alle parti innovate.

## **2. TIPOLOGIA DELLA VARIANTE: VERIFICHE DI CONGRUITÀ RISPETTO ALL'ART.17 COMMA 5**

Vista la Circolare applicativa del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET, la presente Variante urbanistica rientra nei casi di applicazione dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come modificata dalle recenti L.R. n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015.

La presente variante urbanistica, illustrata nel precedente capitolo, soddisfa le condizioni di cui al citato comma 5) art.17 della LR 56/77, in quanto in base ai disposti di legge:

*“a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;”*

Rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento alle porzioni di territorio interessate, la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, limitandosi ad introdurre norme di raccordo tra gli esiti delle procedure in materia ambientale e le previsioni dello strumento urbanistico generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici;

*“b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;”*

La presente variante interessa porzioni di territorio già edificate o destinate all'edificazione e alle opere di urbanizzazione ad esse pertinenti e funzionali. La presente variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione d'infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovra comunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime in relazione alla natura delle limitazioni/prescrizioni degli atti delle procedure in materia ambientale emanati;

*“c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;”*

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

*“d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;”*

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

*“e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;...”*

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria residenziale individuate dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

*“f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;”*

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive individuate dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

*“g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;”*

La presente variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante ;

*“h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”*

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, gli interventi ammessi e previsti, l'indice di edificabilità ove presente.

### **3. PIANIFICAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA: COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE**

#### **Situazione urbanistica comunale**

Il Comune di Moncalieri è provvisto di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla

Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, successivamente modificato con 68 varianti urbanistiche.

Il Comune di Moncalieri è altresì provvisto di:

- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/3/2014;
- Zonizzazione acustica approvata in data 4/12/2006 con DCC n.143;



- Adeguamento alla DCR n.563-13414 in base ai disposti della LR 28/89 con DCC n. 66 del 29/6//2004;

La verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata è stata condotta sui seguenti strumenti:

- Piano Territoriale regionale approvato con DGR n.388 del 19/6/1997 e Piano Territoriale Regionale approvato con DGR n. 122-29783 del 21 luglio 2011;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015;
- Variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale- PTC2 della Provincia approvato con DCR n. 121-29759 del 21.07.2011.

#### **PTR- Piano territoriale regionale**

PTR -Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale, redatto dalla Regione Piemonte è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n.388 del 19/6/1997.

Il PTR di cui sopra, dopo l'approvazione del PTR - luglio 2011 ha mantenuto valenza ai fini delle indicazioni paesistiche nelle more dell'approvazione del PPR. In relazione alle specifiche prescrizioni applicabili, per le aree di interessate dalla presente variante urbanistica non sono individuabili criticità peculiari in quanto le aree in oggetto ricadono in quasi interamente in ambiti urbanizzati.

PTR -Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale, redatto dalla Regione Piemonte è stato adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008.

Trattandosi di strumento prevalentemente di tipo strategico, tenuto conto che la presente Variante non comporta modifiche alle strategie del PRG vigente non sono individuabili elementi di incoerenza/incompatibilità.

#### **PPR – Piano paesistico regionale**

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato nuovamente adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 dalla Giunta Regionale. Il PPR è lo strumento principale per governare il territorio regionale e garantire lo sviluppo sostenibile, la qualità del paesaggio, dell'ambiente,valorizzando il patrimonio paesistico, naturale e culturale.

Dal punto di vista degli ambiti Moncalieri ricade in parte nell'ambito 36 definito come 'Torinese' e nell'ambito 45 definito come 'Po e Carmagnolese'.

La normativa prevista dalla presente Variante, individua a livello locale e operativo specifiche, azioni, opere o adempimenti subordinanti gli interventi ammissibili dal P.R.G.C. costituendo atto presupposto e propedeutico per la valorizzazione e il recupero delle medesime dal punto di vista ambientale e non solo.

#### **PTC2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Torino**

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) è stato approvato in via definitiva dalla Regione, con D.C.R. n. 291-26243 in data 01/08/2003.

L'approvazione del PRG vigente di Moncalieri è avvenuta con D.G.R. N. 33-204 del12/06/2000, precedentemente al PTC.

La Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011,n. 121 – 29759 ha approvato il PTC2 con il quale è stato revisionato l PTC della Provincia.

La presente Variante non muta le scelte di governo del territorio condivise dall'Amministrazione Comunale e dalla Provincia nella revisione generale del P.R.G.C. approvata nel 2000.

## **4. TERMINI DI ESPLETAMENTO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ – DICHIARAZIONE DI SINTESI DI CUI ALL'ART. 17 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

La procedura della Variante parziale implica, ai fini del processo di VAS, la determinazione dell'autorità competente per la VAS, individuata ai sensi del D.Lgs

152/06 e s.m.i. nell'Amministrazione preposta all'approvazione dello strumento. Essendo quindi il Comune il soggetto competente ad approvare la Variante, l'autorità competente per la VAS, sarà quindi l'Amministrazione comunale.

La documentazione occorrente all'avvio della procedura è stata inviata all'Autorità Competente per la VAS in data 21.01.2016.

Con la determinazione dirigenziale n. 856 del 30.05.2016, la presente variante urbanistica è stata esclusa dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S. a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento.

In relazione ai contenuti del *“Documento di verifica di esclusione dalla Vas connessa all'approvazione della Variante Urbanistica”*, degli esiti del processo di VAS e delle prescrizioni del provvedimento di cui sopra si è provveduto ad integrare/aggiornare la variante urbanistica nei seguenti aspetti:

- Il Documento di verifica di esclusione dalla Vas connessa all'approvazione della Variante Urbanistica è stato aggiornata ed inviato all'Autorità Competente per la VAS anteriormente all'emanazione della D.D. 586/2016;
- A recepimento delle prescrizioni della D.D. 586/2016 è stata integrata/aggiornata la documentazione cartografica e sono state introdotte a livello normativo ulteriori prescrizioni.

L'adeguamento del P.R.G.C. avverrà con cadenza periodica e non ogni qualvolta sia emanato un provvedimento relativo ad una singola area e/o mutino le condizioni derivanti dai procedimenti di bonifica e/o in caso di nuove aree da individuarsi, al fine di garantire un impiego efficiente delle risorse a disposizione dell'A.C. e limitare il numero di procedimenti di varianti urbanistiche.

#### **Compatibilità della variante con l'art. 20 della l.r. 14.12.1998 n. 40**

La modifica alle N.T.A. del P.R.G.C., consistente nell'individuazione di azioni, opere o requisiti prestazionali subordinanti gli interventi e le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. medesimo, produce effetti esclusivamente conformativi, potenzialmente ma non necessariamente limitanti il regime giuridico dei beni immobili, inoltre non amplia gli interventi e le destinazioni d'uso urbanistiche del P.R.G.C., pertanto la presente variante urbanistica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 in quanto non costituisce variante sostanziale al vigente PRGC.

#### **5. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

La modifica alle N.T.A. del P.R.G.C., consistente nell'individuazione di azioni, opere o requisiti prestazionali subordinanti gli interventi e le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. medesimo, produce effetti esclusivamente conformativi, potenzialmente ma non necessariamente limitanti il regime giuridico dei beni immobili, inoltre non amplia gli interventi e le destinazioni d'uso urbanistiche del P.R.G.C., pertanto la presente variante urbanistica è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con D.C.C. n. 143 del 21.12.06 e non rende necessaria alcuna revisione al medesimo.

#### **6. COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE CON LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**

Le attività a rischio di incidente rilevante sono state definite e vengono gestite tramite le disposizioni del D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. Tale decreto è stato emanato in

attuazione della Direttiva della Comunità Europea n. 82/1996 (Seveso II), e le sue successive modificazioni hanno recepito le indicazioni della Direttiva CE n. 105/2003 (Seveso III), relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. L'art. 14 di tale decreto stabilisce la necessità di definire norme di controllo dell'urbanizzazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Le disposizioni per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., sono state fornite dal legislatore mediante la pubblicazione del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 151 del 9 Maggio 2001, che ha stabilito i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale in tali zone. Obiettivo del decreto è quello di limitare le conseguenze di eventuali eventi incidentali, introducendo prescrizioni di prevenzione e protezione, e opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti, le zone residenziali ed altri luoghi ad elevato carico antropico.

Il decreto si applica per la gestione e la valutazione dei rischi connessi con:

- L'insediamento di nuovi stabilimenti ;
- Modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., ossia modifiche ad impianti, depositi, processi industriali, alla natura o quantitativi delle sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;
- Nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione, l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Il decreto inoltre delega alle Regioni la gestione del territorio in relazione alle attività a rischio di incidente rilevante, e stabilisce agli artt. 2, 3 e 4, le responsabilità ed i compiti dei tre diversi livelli amministrativi presenti su scala regionale. Le Regioni devono assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., nonché stabilire i siti idonei all'insediamento di nuove strutture a rischio incidente rilevante., in accordo con il D.P.R. n 447/1998 *“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59”*.

Le Province e le città metropolitane devono individuare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, quale il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti al D.Lgs n.334/1999 e s.m.i., nonché le relazioni degli stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, con le reti e i nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici esistenti e previsti. Le Province devono inoltre tenere conto nella redazione di tali piani, delle ulteriori criticità del territorio connesse con il rischio naturale ed emerse nella stesura dei piani di protezione civile.

La Regione Piemonte, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali, ha individuato azioni e promosso iniziative per una prima attuazione delle previsioni contenute del D.M. 9 maggio 2001. Si richiama in particolare, l'applicativo tematico dedicato alle Attività a Rischio di Incidente Rilevante (denominato SIAR - Sistema Informativo Regionale Ambientale) che gestisce sia i dati sulle aziende soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 334/1999 che le informazioni riguardanti le vulnerabilità del contesto territoriale ed ambientale interessato dalla loro presenza e la cui consultazione risulta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, nell'ambito della Regione Piemonte, relativamente all'applicazione del decreto menzionato, sono state predisposte, in collaborazione con il Politecnico di Torino, le

*Linee guida relative all'applicazione del DM 9.05.2001 in materia di pianificazione territoriale in prossimità di aziende a rischio di incidente rilevante.* Le linee guida, emesse con la D.G.R. 20/13359, sono state oggetto di una prima revisione, approvata con la D.G.R. 17/377 in data 26/07/2010. Con la redazione delle Linee Guida la Regione Piemonte ha inteso sollecitare i Comuni ancora inadempienti nell'applicazione del DM 09/05/2001, e ha fornito alle amministrazioni comunali che affrontano la materia del rischio industriale indicazioni operative per la redazione dell'Elaborato Tecnico RIR.

La Provincia di Torino ha adottato, con DCP n. 198-332467 del 22/05/2007, la Variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 MAGGIO 2001 *"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*, di seguito denominata Variante "Seveso" al PTC, successivamente approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010.

Secondo quanto disposto dalle N.d.A. della Variante di adeguamento Seveso provinciale, l'obbligo della predisposizione dell'Elaborato Tecnico RIR ricade sui Comuni che ospitano attività Seveso, ma anche sui Comuni che subiscono gli effetti, sia pure parzialmente, degli stabilimenti ubicati nei Comuni contermini. In particolare, l'obbligatorietà è determinata dall'insistenza sul territorio comunale degli effetti diretti (aree di danno) di almeno un'Attività Seveso, anche se localizzata su un comune confinante.

In particolare, parte del territorio comunale moncalierese a confine con il Comune di Trofarello ricade nell'area di esclusione ( 200 m di raggio dallo stabilimento) e di osservazione ( 500 m di raggio dallo stabilimento) dello stabilimento Albesiano Vernici. In particolare, l'elaborato tecnico RIR trasmesso dal Comune di Trofarello in data 10.01.2011 prot. N. 763, individua una porzione di territorio del Comune di Moncalieri inclusa nell'Area di esclusione dello stabilimento della soc. Albesiano SISA vernici compresa indicativamente tra il confine con il Comune di Trofarello, via G. Rossa che comprende la nuova area per servizi pubblici ex art. 21 LUR prevista dalla presente variante urbanistica ed indicata con la sigla "Sn9".

Secondo quanto predisposto dalla Nota esplicativa della Giunta provinciale di Torino n. 391 – 19606/2012 del 17 maggio 2012, *"Attuazione del PTC 2 – Nota esplicativa n. 2 relativa all'art. 7 delle N.D.A. in applicazione dell'art. 20 delle N.D.A. della Variante Seveso al PTC"*, art. 2 comma b), sono tenuti ad adeguarsi alla variante Seveso anche i Comuni contermini ai Comuni sede di stabilimento Seveso, sul cui territorio ricadano le aree di Esclusione e/o di Osservazione come definite sulla base degli artt. 7, 8 e 9 delle N.d.A. della "Seveso". Per i comuni contermini tale adeguamento consiste nell'integrazione, all'interno delle norme del proprio Piano Regolatore e delle Varianti urbanistiche in corso di approvazione, delle indicazioni derivanti dall'Elaborato Tecnico RIR del Comune ospitante l'attività Seveso – come ribadito anche dalle Linee Guida della Variante Seveso provinciale. L'art. 2 comma c2) della Nota esplicativa precedentemente menzionata prescrive che l'obbligo di adeguamento per i Comuni contermini scatti soltanto a seguito dell'avvenuto adeguamento da parte del Comune sede di stabilimento Seveso. Pertanto, in base a quanto riportato, il Comune di Moncalieri non ricadrebbe dunque nell'obbligo di redazione dell'Elaborato Tecnico RIR, ma sarebbe tenuto ad adeguarsi alle indicazioni dell'Elaborato Tecnico RIR di Trofarello.

Tuttavia, il territorio comunale moncalierese è connotato da una presenza industriale molto importante: vi sono i poli di sviluppo industriale dell'area Vadò e di Strada del Carpice, con lotti ancora non completamente saturati, e si contano secondo il S.I.A.R. 5 aziende Sottosoglia Seveso, di cui 2 (Iren ed ex Ilte) erano classificate come Seveso in passato. L'Amministrazione comunale, considerata la delicata situazione ambientale delle aree di pianura su cui insistono gli attuali poli industriali e volendo garantire la sicurezza e compatibilità di nuovi insediamenti ed espansioni produttive all'interno del

Polo di Sviluppo Industriale, ha deciso di procedere con l'elaborazione del RIR, tenendo ovviamente in conto tutte le indicazioni emergenti dall'Elaborato Tecnico RIR del Comune di Trofarello, con la cui Amministrazione è avvenuto un proficuo scambio di informazioni. Le stesse Linee Guida regionali ricordano che *“fermi restando gli obblighi definiti dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., si sottolinea che l'Elaborato Tecnico RIR può essere redatto anche dai Comuni sul cui territorio ricadono esclusivamente gli effetti indiretti di un'attività Seveso, in quanto elemento che garantisce una pianificazione sicura del territorio comunale consentendone lo sviluppo produttivo in armonia con le altre esigenze di servizio e di carico antropico”*.

In attuazione di quanto sopra e in coerenza con gli indirizzi promossi dalle Amministrazioni Regionale e Provinciale, il Settore Pianificazione Urbanistica di questo Comune, con propria determinazione dirigenziale n. 580 del 24.05.2012, ha affidato un incarico specialistico alla Soc. Aria srl con sede in Torino Corso Mediterraneo n. 140, per la predisposizione dell'Elaborato Tecnico – R.I.R. di supporto alla variante urbanistica. Il documento R.I.R. trasmesso dallo studio incaricato in data 4.03.2013 prot. N. 11005 è stato adottato con D.G.C. n. 182 del 30.05.2013, nella forma di una presa d'atto, al fine di una condivisione dell'impianto generale del lavoro e delle scelte compiute. Nel predetto elaborato R.I.R. si documenta che nel Comune di Moncalieri non sono presenti attività Seveso ma, a poca distanza dal confine, in territorio comunale di Trofarello, sorge però la Ditta Albesiano Sisa Vernici, soggetta ai disposti dell'art. 6 del D.Lgs. 334/1999. La documentazione fornita dal Comune di Trofarello ha permesso di verificare le aree di danno dell'azienda: gli eventi incidentali rimangono confinati all'interno del perimetro dello stabilimento, senza causare danni esterni. Di contro, il territorio del Comune di Moncalieri risulta compreso nelle aree di esclusione e osservazione dell'Attività Albesiano Sisa.

Nel predetto elaborato R.I.R. si documenta altresì che sul territorio comunale moncalierese sono attualmente presenti n. 5 attività sottosoglia ex art. 19 P.T.C. della Provincia di Torino di cui n. 2 (Alfachimici e Houghton Italia) ricadono nel distretto industriale Vadò.

Il suddetto documento R.I.R. è stato esaminato e condiviso dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale e dalla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi a seguito di n. 3 tavoli tecnici di confronto funzionale alla corretta redazione dell'elaborato RIR e preliminare allo svolgimento delle procedure urbanistiche (26.03.2013; 11.04.2013 e 17.12.2013).

In attuazione di quanto sopra e in coerenza con gli indirizzi promossi dalle Amministrazioni Regionale e Provinciale, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 129 del 30.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la proposta tecnica del progetto preliminare della variante urbanistica strutturale n. 69 al vigente P.R.G.C. ex art. 17 comma 4 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. ad oggetto: "Adeguamento vigente P.R.G.C. alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.). Adozione della proposta tecnica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 15 comma 1 L.U.R."

## **7. LE MODIFICHE DELLA VARIANTE**

La variante urbanistica prevede modifiche normative e cartografiche.

### **Modifiche normative**

Le prescrizioni normative introdotte sono necessarie per rendere coerente lo strumento urbanistico generale con i provvedimenti emanati dagli Enti competenti in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le modifiche normative della presente variante urbanistica riguardano gli articoli 13 e 13bis delle N.T.A. del P.R.G.C., l'aggiornamento della legenda e consistono:



- Stralcio del periodo inserito all'art. 13 dalla precedente variante urbanistica n. 10;
- Inserimento di un nuovo articolo 13bis contenente l'elenco dei siti individuati nella cartografia e le specifiche prescrizioni costituenti raccordo normativo tra il vigente P.R.G.C. e gli esiti delle procedure in materia ambientale;
- Adeguamento dell' Elaborato C4 "Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano" prevedendo l'inserimento di simbologia e di numerazione identificativa del sito.

#### **Modifiche cartografiche**

Le modifiche cartografiche introdotte sono necessarie per individuare sullo strumento urbanistico generale le aree interessate dai provvedimenti emanati dagli Enti competenti in materia ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Le modifiche sono riportate sulle tavole ad oggetto: *"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"* rappresentate in scala 1:5.000 e in scala 1:2000, per l'elenco completo delle tavole oggetto di aggiornamento, si rinvia al capitolo 1 della presente relazione.



**CITTÀ DI MONCALIERI**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica**

**VARIANTE N. 73 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977  
N. 56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE  
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO  
SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI  
RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ARTT. 251 E  
253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..”**

**SINTESI DELLE MODIFICHE**

ELENCO DELLE MODIFICHE DA AI SENSI E PER I FINI DELL'ART. 17  
COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977 N. 56 E S.M.I.

N°	OGGETTO	DESCRIZIONE	ART	TAV
1	Cartografia: Nelle tavole ad oggetto: <i>"Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale"</i> - Scala 1:5.000 e 1:2000 individuazione delle aree nelle quali trova applicazione l'art. 13bis delle N.T.A. del P.R.G.C.	Si rappresentano sulla cartografia di P.R.G.C. le aree con la simbologia grafica vigente, come adeguata e modificata con la presente variante (in aggiunta alle aree cartografate con le varianti nn. 10 e 20). Le aree precedentemente individuate ove necessario sono rettificate. Si inserisce apposito codice identificativo dei siti.	/	C2.1 C2.2 C 2.3 C 2.6 C 2.7 C 3.9 C 3.10 C 3.16 C 3.17 C 3.22 C 3.23 C 3.24 C 3.27 C 3.28 C 3.29 C 3.31 C 3.32 C 3.33 C 3.34 C 3.35 C 3.36 C 3.42
2	Normativa : Nell'elaborato D1 ad oggetto: <i>"Norme Tecniche di Attuazione Volume I"</i> si stralcia un periodo introdotto con la variante urbanistica n. 10.	All'art. 13 si stralcia l'ultimo periodo della normativa particolare distinto alla lettera d): <i>"d) Aree soggette al D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 e s.m.i. Le aree individuate in cartografia sono interessate da intervento di bonifica e ripristino ambientale gravata da onere reale ex art. 17 comma 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i.."</i>	13	D1
3	Normativa : Nell'elaborato D1 ad oggetto: <i>"Norme Tecniche di Attuazione Volume I"</i> si inserisce un nuovo articolo sostitutivo delle disposizioni stralciate dall'art. 13.	Dopo l'art. 13 si inserisce un nuovo art. 13bis: <i>"vedere intera scheda normativa"</i>	13bis	D1
4	Normativa : Nell'elaborato C4 <i>"Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano"</i> . Si inserisce simbologia e numero identificativo del sito.	Si provvede ad integrare l'elaborato con la simbologia della <i>"stella"</i> per individuare in cartografia le aree oggetto della presente variante non rappresentabili con un areale. Inoltre si prevede l'uso di un numero identificativo (in numeri romani) per ogni singolo sito in cartografia, eventualmente accompagnato ove occorrente da un o due asterischi.	/	C 4





**CITTÀ DI MONCALIERI**  
**Settore Gestione e Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica**

**VARIANTE N. 73 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 05.12.1977  
N. 56 E S.M.I. AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE  
APPROVATO CON D.G.R. N. 33-204 DEL 12.06.00**

**“SITI DA BONIFICARE E AREE CON ACCERTATO  
SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIE DI  
RISCHIO (CSR) E/O GRAVATE DA ONERE REALE - ARTT. 251 E  
253 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I..”**

**ESTRATTI DELLA CARTOGRAFIA DI PRGC VIGENTE E  
MODIFICATA**